

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE III CONTROVERSIE DI LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

INPGI



Ufficio Legale

R.Gen. 225722\02

Dispositivo n.

Il Giudice Designato dott. Eliana Pacia, nella causa

TRA

RAI RADIOTELEVISIONE S.P.A., in persona del legale rappr.te pro tempore, rappr.ta e difesa dagli Avv.ti R. Pessi e M. Santori ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, via Po' n.25\b in virtù di procura a margine del ricorso in opposizione.

OPPONENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA, , in persona del legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso dall'Avv.to M. Petrocelli ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, in via Nizza n.35, in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso in opposizione.

OPPOSTO

All'udienza del 26\1\2006 ha pronunciato il seguente dispositivo:

accoglie la proposta opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 256683\02 reso dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 27\9\2002;

condanna parte opponente al pagamento della somma di Euro 24.246.983,00; pone a carico della parte opponente le spese di lite che liquida in complessivi Euro 3600,00 compresi onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, il 26\1\2006

Il Giudice Designato

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.Gen. 225722\02

Dispositivo n. 10

Il Giudice Designato dott. Eliana Pacia, nella causa

TRA

RAI RADIOTELEVISIONE S.P.A., in persona del legale rappr.te pro tempore, rappr.ta e difesa dagli Avv.ti R. Pessi e M. Santori ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, via Po' n.25\b in virtù di procura a margine del ricorso in opposizione.

OPPONENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA, , in persona del legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso dall'Avv.to M. Petrocelli ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, in via Nizza n.35, in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso in opposizione.

OPPOSTO

All'udienza del 26\1\2006 ha pronunciato il seguente dispositivo:

accoglie la proposta opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 256683\02 reso dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 27\9\2002;
condanna parte opponente al pagamento della somma di Euro 24.246.983,00;
pone a carico della parte opponente le spese di lite che liquida in complessivi Euro 3600,00 compresi onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, il 26\1\2006

Il Giudice Designato

13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21\11\2002 parte opponente esponeva che in data 14\10\2002 aveva ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo emesso in data 21\7\2002 dal Tribunale civile, in funzione di giudice del Lavoro, in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, con il quale era stato ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di Euro 25.305.904,00 oltre alla ulteriore somma dal 21\7\2002 al saldo e agli interessi, ed oltre spese della procedura, sulla base dell'esito del verbale di accertamento n.01\2002 notificato in data 19\2\2002 che aveva avuto ad oggetto l'esame dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale per il periodo luglio 1996-giugno 2001 tra la società e i giornalisti.

A fondamento della richiesta che aveva formato oggetto del decreto ingiuntivo l'Inpgi aveva sostenuto la natura retributiva ai sensi dell'art. 12 legge n.153\1969 delle somme corrisposte ai giornalisti e concordate nei verbali di conciliazione, e non di incentivo all'esodo, non ricorrendo a suo dire, le condizioni stabilite nelle delibere del Consiglio di amministrazione Rai relative alla misura ed i requisiti per l'accesso ai trattamenti di incentivo all'esodo per il personale giornalistico dal 1995 al 2000.

A sostegno della proposta opposizione la Rai eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso del decreto ingiuntivo da parte dell'Inpgi perché l'ente, nel richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo sulla base del verbale di accertamento, aveva operato in virtù di poteri pubblicistici e mediante strumenti giuridici espressamente riferiti ad enti pubblici, tenuto conto della sostanziale equiparazione dell'ente previdenziale, persona giuridica privata, agli enti previdenziali pubblici; in conseguenza l'Inpgi avrebbe dovuto iscrivere a ruolo il suo credito, ed in tal modo procedere alla riscossione dello stesso, ai sensi del Dlgs n.46\1999.

Chiedeva parte opponente la sospensione della provvisoria esecuzione, rilevando la fondatezza della proposta opposizione e basata a suo dire su prova scritta ovvero sul tenore dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale e tenuto conto della ritenuta applicabilità all'Inpgi del regime di cui all'art. 116 della legge n.388\2000; dell'ulteriore riduzione, in via graduata delle sanzioni applicate, in quanto riconducibili ad un'ipotesi di omissione e non di evasione contributiva; in relazione alla erroneità della somma richiesta.

Nel merito la parte opponente rilevava che i verbali di conciliazione erano rispondenti alle delibere del consiglio di amministrazione della RAI ove erano definite le direttive ed i criteri guida a cui attenersi per l'individuazione del personale interessato all'incentivo all'esodo, quale strumento finalizzato alla riduzione dell'organico ed al risanamento del bilancio, da realizzarsi attraverso le transazioni e/o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro. Affermava la parte opponente che i contratti di rinuncia e di transazione siglati dalle parti non contenevano alcun riconoscimento delle spettanze retributive sorte in dipendenza o in relazione al rapporto di lavoro.

In diritto la società sosteneva che le somme corrisposte in occasione dell'incentivo all'esodo dei giornalisti, rientravano pienamente, tenuto conto del programma di risanamento aziendale perseguito dalla RAI, nell'esclusione dalla base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, in base al disposto di cui all'art. 12 legge n.153\1969, come modificato dall'art. 6 del d.l. n.314\1997. Affermava che il riferimento ai diritti di natura retributiva era stato fatto solo a titolo esemplificativo; che la quantificazione dell'incentivo all'esodo era stato rimesso alla gestione negoziale del singolo caso concreto, con la facoltà di discostarsi in maniera considerevole dalle

mensilità indicate nel c.d.a., quale semplice contropartita per la risoluzione anticipata e consensuale dei rapporti di lavoro nell'ambito dei piani di incentivazione; che i giornalisti non avevano avanzato espressa pretese o rivendicazioni di sorta essendosi le parti riferite al chiaro intento di prevenire eventuali liti o controversie mai incardinate.

In rarissimi casi in cui ciò era avvenuto se ne era fatta menzione nel preambolo dell'atto conciliativo, volendo comunque in tale modo le parti limitarsi a regolare la cessazione del rapporto di lavoro attraverso un contestuale negozio abdicativo, no vativo, privo di nesso causale e relazionale con l'attribuzione patrimoniale. In via gradata affermava quindi che le transazioni avevano contenuto novativo, avendo voluto le parti comporre il conflitto sostituendo al titolo originario invocato, un nuovo titolo rappresentato dall'interesse reciproco ad evitare il rischio di una lite ovvero ad estinguere una lite in essere, restando così quest'ultimo negozio l'unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti: in conseguenza, come affermato da recenti pronunce giurisprudenziali, le somme corrisposte a titolo di transazione novativa, andavano comunque esenti dalla contribuzione.

Affermava la corretta interpretazione delle circolari INPS n.263/1997 e Enpals n.3/1998 n.326/E del Ministero delle finanze e dell'art. 17 del TUIR che escludevano dalla contribuzione le somme erogate in caso di cessazione anticipata dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a titolo di incentivo all'esodo e comunque la cui funzione desumibile dalla volontà delle parti era riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del contratto.

Inoltre la parte opponente contestava il regime sanzionatorio applicato dall'Inpgi che, perseverava a non dare applicazione a quello più favorevole al datore, introdotto con l'art.116 di cui alla legge n.388/2000, come invece affermato dalla recente pronuncia n.6680/2002 della Suprema Corte e come potrebbe evincersi dall'interpretazione di recenti pronunce della Corte costituzionale che affermavano la permanenza in capo all'Inpgi quale ente privatizzato nella sola organizzazione del regime contabile e gestionale, dell'esercizio delle funzioni pubbliche. In via residuale l'opponente eccepiva la prescrizione quinquennale per tutte le transazioni stipulate nel quinquennio che precedeva la data di notifica del verbale di accertamento (avvenuta il 19/2/2002). Affermava che con riferimento ai giornalisti: *Luca...* il cui rapporto è già risolto in precedenza, ai sensi dell'art. 33 del CNLG a titolo transattivo novativo la somma era stata corrisposta a titolo di una tantum a titolo novativo; anche nel caso di *...* erano state a loro corrisposte dalla RAI a titolo di transazione generale e novativa a fronte di un potenziale contenzioso riguardante il rapporto di lavoro intercorso. In relazione ai giornalisti *...*, affermava che costui aveva percepito il solo TFR e in relazione a *...* deceduto in costanza di rapporto, affermava che la conciliazione era intervenuta con gli eredi ai quali era stata riconosciuta, in aggiunta al TFR, la sola indennità sostitutiva del preavviso.

Infine affermava che, in via di estremo subordine, il mancato versamento dei contributi doveva, nel caso di specie ascriversi all'ipotesi di omessa contribuzione e non di evasione, mancando ogni intenzione di non versare i contributi o premi, ai sensi dell'art. 111, comma 8 lett.b) della legge n.388/2000.

Tutto quanto premesso la società adiva il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per sentire, previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto in via preliminare, accogliere in via preliminare, la proposta opposizione, e per

l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo; nel merito accogliere l'opposizione perché avente un credito liquido ed inesigibile e ed in via principale accogliere sempre la proposta opposizione, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo; in via subordinata dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativamente alle transazioni intervenute nel quinquennio che precede la notifica del verbale ispettivo; sempre in via del tutto subordinata, rideterminare le somme ingiunte alla luce del disposto di cui all'art. 116 c omma 10 e/o comma 15 della legge n.388\2000 per ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo ovvero per ipotesi di omissione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inpgi con separate ed argomentate memorie per la discussione sulla sospensiva e per il merito, concludendo per il rigetto della proposta opposizione; in via subordinata per sentir revocare il decreto ingiuntivo e condannare la parte opponente al pagamento della somma portata in decreto; in via di estremo subordine condannare la parte opponente al pagamento della minor somma a titolo di contributi omessi e sanzioni, come accertata in corso di giudizio, con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Quindi, disposta la sospensione della provvisoria esecuzione, nel corso del giudizio, all'udienza del 12\5\2005 si costituiva la società RAI radiotelevisione italiana s.p.a., che aveva assunto tale nuova denominazione a seguito della fusione della società con la Rai Holding s.p.a.. La causa, documentalmente istruita mediante il deposito degli altri verbali di conciliazione ed un nuovo conteggio subordinato, lette altresì le note autorizzate, dopo alcuni rinvii disposti per consentire alla opponente di valutare l'eventuale adesione al condono, era discussa e decisa all'udienza del 26\1\2006 come da dispositivo retroscritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è solo in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va preliminarmente respinta l'eccezione d'improcedibilità del decreto ingiuntivo.

Il verbale ispettivo da cui trae origine il decreto ingiuntivo, unitamente alla specifica dei singoli titoli degli importi richiesti, costituisce prova del credito per l'emissione del decreto ingiuntivo per il ritenuto o messo versamento di contributi, ai sensi dell'art. 635 comma 2 c.p.c. in forma provvisoriamente esecutiva (cfr. Cass.n.5361\2001 per le dichiarazioni del direttore della sede provinciale dell'ente e per l'Inps, Cass.92\392).

Ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. n.46\1999 vengono iscritti a ruolo e quindi riscossi mediante tale modalità i soli contributi o premi dovuti agli "enti pubblici previdenziali".

Per contro l'Inpgi, a seguito della legge 30\6\1994, n.509 non è più ente pubblico ma soggetto di diritto privato, la cui rilevanza pubblicistica dell'attività istituzionale di previdenza si pone su un distinto piano di modifica, in senso privatistico, degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti medesimi ed in tale quadro il permanere dell'obbligo contributivo costituisce la necessaria conseguenza, il naturale "corollario" del fine previdenziale rimasto inalterato (cfr. Corte Cost. 18\7\1997, n.248); tuttavia tale ente in virtù della sua natura non usufruisce dei finanziamenti pubblici e nel contempo conserva inalterato il potere di controllo di accertamento e riscossione dei contributi, sicché la riscossione delle entrate ai sensi dell'art. 1 legge 28\9\1998 n.337 e dell'art. 3 comma 7 Dlgs

n.112\1999 non può avvenire, neanche in via facoltativa, attraverso l'iscrizione a ruolo, non essendo esso destinatario, alla stregua degli altri enti previdenziali privatizzati, del sistema normativo di razionalizzazione e semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti degli uffici finanziari (ex legge delega art. 3, comma 134 legge 23\12\1996, n.662 e decreti legislativi n.241\1997 e n.56\1998).

In ogni caso l'opposizione a decreto ingiuntivo da' luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve stabilire se l'ingiunzione è stata emessa in modo legittimo in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio ma piuttosto accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (ex multis, cfr. Cass.99\3671; 97\12311).

Con verbale di accertamento n.01\2002 notificato alla controparte in data 19\2\2002 l'Inggi contestava alla società opponente il mancato versamento dei contributi previdenziali relativamente a 173 verbali di conciliazione intercorsi tra la società e i giornalisti e sottoscritti in sede sindacale relativamente agli intercorsi rapporti di lavoro per il periodo luglio 1996-giugno 2001 affermando la natura retributiva di tali erogazioni e non di incentivo all'esodo.

Ed invero l'art. 12 della legge 30\4\1969 n.153 , comma 4 lettera a) e b) dispone che sono esclusi dalla base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, "le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto"; "le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso".

Nel testo previgente la modifica di cui all'art. 6 del dlgs. n.314\1997 la nozione di retribuzione imponibile ai fini dei contributi è più ampia della nozione di retribuzione applicabile generalmente al rapporto di lavoro subordinato, poiché la norma previdenziale adotta un principio di causalità che ha una portata più estesa del principio di corrispettività essendo costituita quest'ultima dal corrispettivo della prestazione lavorativa resa, mentre quella della norma previdenziale ricomprende altresì "tutte le utilità economiche che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto a ricevere". (cfr. Cass. N.9155 del 7\6\2003; 8470\ del 28\5\2003).

Tale rapporto di "regola" "eccezione", tra i redditi che sono da ricondursi alla retribuzione imponibile e quelli invece che ne sono esclusi non appare capovolto dalla modifica apportata dall'art. 6 del Dlvo 2\9\1997, n.314 all'art. 12 della legge n.153\1969 sebbene nella nuova formulazione sono sottratte dalla contribuzione, in quanto ritenute incentivi all'esodo anche le somme, rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce mera occasione.

E' in ogni caso sempre onere della parte tenuta al versamento provare la natura di incentivo all'esodo della somma.

Fatta tale doverosa precisazione deve affermarsi che dall'esame dei verbali di conciliazione, tutti singolarmente visionati, emerge che in tutti vi è sempre contenuto un riferimento esplicito al pregresso rapporto di lavoro svolto dai giornalisti e vi è un richiamo sia alla intera e pregressa attività lavorativa espletata, ed alle relative qualifiche rivestite, sia ad istituti dalla chiara natura retributiva, al trattamento globale annuo corrisposto, posto in relazione anche alle "qualifiche riconosciute o spettanti, agli aumenti comunque legati all'anzianità, alle ferie, alle indennità e maggiorazioni previste dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e dall'Accordo integrativo per i giornalisti dipendenti dalla RAI, al trattamento di fine rapporto, ecc" (cfr. verbale di conciliazione del dott. ... in allegato 58 di parte opposta, ove non è

neanche nella premessa richiamata la delibera del consiglio di amministrazione sull'incentivo all'esodo; cfr. verbale di conciliazione di *Carlo Fido*, di *Carlo Fido*, in allegato 55 e 56 di parte opposta). La menzione di tali istituti è il presupposto non solo formale, quale mera clausola di stile, come vorrebbe sostenere la Rai, posto che i relativi istituti appaiono concorrere a determinare l'importo che la Rai, previa rinuncia del lavoratore ad ogni suo diritto, si impegna a versare: importo che è sempre variabile, un caso dall'altro, come emerge dal prospetto riepilogativo dei dati risultanti dai verbali di conciliazione (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opposta).

Ritiene il giudicante che già solo tale elemento, ovvero estrema variabilità e la cospicua entità dell'importo corrisposto ai giornalisti costituisce elemento per negare che nel caso di specie possa configurarsi un incentivo all'esodo. Tale variabilità infatti va ben oltre le prescrizioni contenute nelle delibere del consiglio di amministrazione della RAI nelle quali, ove richiamate, sono fissati oltre a dei precisi termini temporali, ed i criteri sostanziali, le misure dell'incentivazione in diverse tabelle, ripartite per categorie di dipendenti (dirigenti, giornalisti, e restante personale) dove il numero delle mensilità da corrispondere è inversamente proporzionale all'età dell'esodando. Ad esempio, nella nota della RAI del 3\6\1996 che riporta l'esito della seduta del consiglio di amministrazione del 28\3\1996, con la conferma delle misure di incentivazione stabilite nella circolare del 24\7\1995, all'età di 64 anni, corrisponde una misura incentivante pari, per i giornalisti, a 4 mensilità, per coloro che hanno compiuto i 63 anni, a 9 mensilità, a 62 anni 13 mensilità, a 61 anni 17 mensilità; per tutto il 1997 tali misure in vigore al 15 dicembre, sono rimaste inalterate (cfr. nota RAI 3\6\1996 e del 29\4\1997).

Per tornare all'esempio del giornalista *Carlo Fido*, di anni 63 alla data del verbale di conciliazione, allo stesso dovrebbero essere corrisposte 9 mensilità. L'importo che si evince essere stato corrisposto è pari a £.368.628.427 pari a nette £.251.252.000 nette; il sig. *Carlo Fido*, giornalista anch'egli, che alla data del verbale di conciliazione del 15\5\1997 aveva 61 anni, ha percepito un importo lordo di £.554.547.000.

In sostanza si vuol dire che il richiamo alle delibere del consiglio di amministrazione della Rai, che costituirebbe il fondamento logico giuridico, la premessa delle transazioni, in molti verbali non si rinviene proprio, ma quando esso è contemplato, è contenuto esclusivamente nelle premesse degli atti ma mai nel corpo delle transazioni sicché esso non è la causa dell'atto negoziale, tenuto altresì conto delle rilevati ed ampie divergenze tra le somme percepite dai giornalisti e quanto stabilito nelle delibere medesime.

Ulteriore argomento a sostegno della non riconducibilità funzionale di tali verbali all'incentivo all'esodo sta nel fatto che essi sono stati quasi nella totalità, siglati dopo almeno un mese o più la cessazione del rapporto di lavoro; sul punto è utile ricordare che per la stesse circolari richiamate dalla RAI, ad esempio quella n.263\1997 dell'Inps, sono sottratte alla contribuzione quelle somme erogate per la cessazione del rapporto di lavoro a termine **prima** della scadenza dello stesso.

La precisa indicazione temporale non è di poco conto in quanto essa serve a sottolineare come l'incentivo all'esodo è configurabile solo quando le parti preventivamente hanno stabilito le concrete attribuzioni in vista della cessazione stessa del rapporto mentre se la transazione è stipulata, come nelle ipotesi considerate, quando il rapporto è oramai cessato da alcuni mesi, tale funzione di sollecito viene posta nel nulla (cfr. arg. da Cass.23230\2004). Ne consegue che la precedente vicenda lavorativa non costituisce mera occasione ma si pone in rapporto di connessione e dipendenza.

Quanto all'argomento secondo cui le transazioni avrebbero un contenuto novativo, appare opportuno precisare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che "In materia di assoggettabilità a contribuzione obbligatoria delle erogazioni economiche del datore di lavoro previste in occasioni di transazioni o conciliazioni giudiziali, il principio secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalità non di eliminare la "resa du bia" oggetto di lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contenenti il riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il principio desumibile dall'art. 12 della legge n.153 del 1969, secondo cui l'indagine sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni, e con il principio che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dal richiamato art.12, rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro, sicché per escludere la commutabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione." (cfr. Cass.n.6663 del 9\5\2002 in tema di transazione novativa e incentivo all'esodo; Cass. N.11289 del 18\7\2003; Cass.n.4811 del 18\5\1999 in tema di distinzione tra transazione ordinaria e novativa). E' necessario quindi, al fine di sottrarre a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte in adempimento di una transazione, verificare l'esistenza di un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, solo in tal caso potendo individuare la fattispecie di transazione novativa.

Orbene nel caso di specie dal complessivo tenore delle transazioni, vi è sempre come sopra detto, un riferimento al complessivo pregresso rapporto di lavoro con le sue varie qualificazioni, (praticantato, contratto a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato e qualifiche) e spesso anche a rivendicazioni e/o pretese avanzate dai giornalisti, (cfr. verbale della dott. ... e molti altri), mentre nel testo del verbale in nessun caso è individuabile un titolo autonomo e distinto, rispetto alla pregressa vicenda lavorativa che resta sullo sfondo di dette attribuzioni, quale presupposto non sostituito solitamente a una differente e nuova volontà delle parti contrattuali. Fanno eccezione alcuni verbali dove le parti imputano espressamente le somme erogate all'incentivo all'esodo; si tratta dei giornalisti Dupplicato, ... e ... i cui verbali di transazione risultano prodotti nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e in conseguenza di tanto l'Inpgi ha provveduto a ridurre l'importo richiesto escludendo le somme riferite a tali soggetti, ovvero chiedendo la condanna al pagamento di euro 24.503,001,00 (cfr. note del 27\1\2005).

Va inoltre rilevato che in svariati verbali di transazione tra quelli prodotti dalla parte opponente a seguito dell'ordinanza del giudice, il testo, dopo che il testo ricalca quello più sopra descritto, contiene la precisazione che la somma è stata erogata "a titolo di una tantum" (cfr. per tutte il testo del verbale di conciliazione del sig. ... siglato il 26\1\1999, con la quale viene corrisposta al giornalista la somma lorda di £.584.856.567 a tale titolo). Sul punto deve osservarsi che la parte opponente non ha articolato alcuna allegazione a riguardo, limitandosi ad affermare che tutte le transazioni erano state siglate dalle parti quale strumento per realizzare l'incentivo all'esodo e che quindi ogni erogazione trovata il suo titolo nel solo incentivo.

Anche su tale questione appare opportuno precisare che in base all'art. 12 della legge citata "le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti sono sottratte alla contribuzione a condizione che: a) non sussista alcun obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro; b) le elargizioni siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti; c) non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse, il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale. L'accertamento relativo a tale ultimo collegamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e come tale incensurabile in sede di legittimità.." (cfr. Cass.16305 del 19\11\2002 che sottraeva da contribuzione la somma erogata a tale titolo a tutti i dipendenti in occasione dell'avvenuta fusione di una banca, considerata appunto quale evento eccezionale).

Dalla lettura dei verbali di transazione non si evince per contro, alcun riferimento ad un evento di natura eccezionale e non ricorrente sicché deve ritenersi che anche tali somme debbano essere soggette a contribuzione.

Con riguardo all'eccezione di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 legge n.335\1995 deve rilevarsi che non è contestato che il verbale di accertamento è stato notificato alla RAI in data 19\2\2002 sicché a detta della parte opponente, sarebbero coperti da prescrizione tutti i verbali relativi ai rapporti cessati tra il 31\10\1996 al 31\1\1997. Tuttavia dopo la data dell'erogazione delle somme, successiva di trenta giorni la sigla dei verbali il termine di pagamento deve avvenire entro i 30 giorni del mese successivo all'erogazione, secondo le regole generali sicché non sono coperte da prescrizione tutti i verbali siglati a partire dal gennaio del 1997 (il cui pagamento doveva quindi avvenire a febbraio 1997 ed il versamento a marzo 1997).

Da ciò consegue che risulta coperto da prescrizione il verbale relativo alla sig.ra [redacted], siglato in data 14\12\1995 (all.44 di parte opposta nel fascicolo monitorio) mentre quello siglato dal sig. [redacted], risulta direttamente imputato, anche nel corpo della transazione, a titolo di incentivo all'esodo.

Entrambi gli importi, quindi devono essere detratti dalla sorte dovuta.

Passando a valutare le censure relative al regime sanzionatorio le stesse appaiono infondate e vanno disattese per le ragioni che si vano ad illustrare.

Ed invero, come oramai noto con decreto del 16\4\2002 adottato di concerto tra i Ministero del lavoro e dell'economia, era stata approvata la delibera n.86 del 7\6\001 del consiglio di amministrazione dell'Inpgi, con la quale era stato approvato lo schema del nuovo regime sanzionatorio per omesso versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti delle case editrici. Tale decreto era stato impugnato innanzi al TAR del Lazio ritenendo che il sistema sanzionatorio era contrastante con la legislazione in materia e perché carente della disciplina sul condono. Il TAR del Lazio, con pronuncia n 8091\02 aveva annullato il decreto, affermando che dal regime sanzionatorio dettato dall'art. 116 commi 8 e 9, della legge n.388\2000, l'Inpgi non poteva prescindere e ciò sulla scorta dell'art. 38 legge n.416\1981, come modificato dall'art. 76 legge n.388\2000 il quale dispone che "le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive". Il TAR quindi ha affermato che a decorrere dal 1\1\2001, ovvero dalla entrata in vigore della legge n.388\2000 l'esercizio della potestà di autonomia normativa dell'ente richiede il coordinamento specifico con le norme generali ed ha annullato detto decreto in quanto esso, unitamente alla delibera INPGI, aveva costituito una deroga ingiustificata al sistema di

coordinamento indicato. Il Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia richiamata, ha affermato la legittimità del regime sanzionatorio adottato dall'Inpgi con la delibera n.86 come approvata dal Ministero con il decreto impugnato, affermando che l'Inpgi ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile e che è tenuta ad assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, in base al disposto dell'art. 2 commi 1 e 2 del Dlgs. n.509\1994 Il Consiglio di Stato ha precisato che per la realizzazione delle finalità perseguite e in ragione della natura pubblica dell'attività svolta "il legislatore ha attribuito all'istituto specifici poteri volti non solo a disporre la variazione delle aliquote contributive (art. 3 comma 12 della legge n.335 del 1995) ma anche a prevedere il regime sanzionatorio per inadempienze contributive".

In tale quadro il principio di coordinamento sancito dall'art. 76 della legge n.388\2000 più sopra richiamato non è stato inteso nel senso che l'INPGI non può adeguare alle proprie esigenze anche il regime sanzionatorio per le inadempienze contributive, potere che gli deriva dall'art. 4 comma 6 bis della legge n.140\1997, ed esso non ha vanificato quindi il principio di autonomia ma va interpretato "quale limite che non consente all'Istituto di prescindere dal sistema generale della previdenza sociale, cui deve tendenzialmente armonizzarsi".

In sostanza la delibera n.86 del 2001 con cui l'INPGI aveva modificato in senso più favorevole alle aziende il regime sanzionatorio rispetto a quanto era stabilito nella delibera n.244\1997 è stata ritenuta legittima.

Da ciò ne esce ribadita la non diretta applicabilità all'INPGI del regime sanzionatorio di cui all'art. 116 della legge n.388\2000, come già affermato da alcune pronunce di questo tribunale (cfr. tribunale di Roma, dott. Monterosso, n.1675\2001 del 1\10\2004, prodotta unitamente alle note illustrative dell'Inpgi).

La non applicabilità della normativa di cui all'art. 116, legge n.388\2000 assorbe ogni questione in ordine alla possibile configurazione nel caso di specie, di mera omissione contemplata nel comma 10 "derivanti da oggettive incertezze" connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi" e non già di evasione contributiva che la legge citata sanziona più severamente all'art. 116 comma 8 lett.b) prevista in caso di "evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate..".

Sulla base delle considerazioni svolte l'opposizione va parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La RAI va condannata al pagamento della somma di Euro 24.246.983,00 secondo il conteggio subordinato prodotto dall'Inpgi su invito del giudice, a titolo di contributi omessi e sanzioni aggiuntive.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo retroscritto.

P.Q.M.
(come in epigrafe)

Roma, il 26\1\2006

A. Concellini

Il Giudice Designato